COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 443

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 443

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DI MAURO LUIGI ed altri; DE MARZI FERNANDO ed altri; GELMINI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (963, 1431, 2581-*B*)

PRESIDENTE 443, 444

BIANCHI FORTUNATO 444

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 444

DE MARZI FERNANDO, *Relatore* 444

SULOTTO 444

Votazione segreta:

PRESIDENTE 447

La seduta comincia alle 11,30.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per motivi di urgenza e considerato che è momentaneamente assente l'onorevole Borra, Relatore per le proposte di legge nn. 485 e 1908, propongo che si dia inizio alla discussione del testo unificato delle proposte di legge nn. 963, 1431 e 2581-*B*, dei deputati Di Mauro Luigi ed altri, De Marzi Fernando ed altri e Gelmini ed altri, che ci è stato restituito dal Senato con alcune modificazioni, e che è stato aggiunto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri; De Marzi Fernando ed altri; Gelmini ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (963, 1431, 2581-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la compo-

sizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (963, 1431, 2581-*B*), dei deputati Di Mauro Luigi, Gelmini, Mazzoni, Failla, Pezzino, Tognoni, Rossinovich, Gessi Nives; De Marzi Fernando, Laforgia, Tambroni, Urso, Sgarlata, Bova; Gelmini, Bastianelli, Mazzoni, Lenti, Amasio, Raffaelli. Tale testo fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 10 dicembre 1965 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1965.

La discussione di questa proposta di legge è stata sollecitata da tutti i gruppi in considerazione dell'imminenza delle elezioni delle mutue degli artigiani.

Sulle modifiche apportate dalla X Commissione del Senato ha facoltà di riferire l'onorevole De Marzi.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Il Presidente ha spiegato i motivi per cui si rende necessaria l'approvazione di questa proposta di legge. Infatti nel mese di febbraio iniziano i procedimenti per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Camere di commercio e nelle mutue; si tratta di una scadenza improrogabile.

Le modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato sono sostanzialmente due; una riguarda la durata degli organi delle Casse mutue provinciali e nazionali, che noi avevamo fissato in 5 anni e che il Senato ha ridotto a 4, apportando le relative modifiche negli articoli del testo; l'altra riguarda la soppressione degli articoli 4, 6 e 7 del testo da noi approvato, che erano degli emendamenti proposti dal Governo, in quanto il Senato ha ritenuto che riguardassero materia di riforma vera e propria della istituzione delle mutue artigiane, mentre si intendeva originariamente limitare le modifiche delle norme vigenti soltanto alla parte puramente elettorale.

La Commissione lavoro del Senato ha poi aggiunto un nuovo articolo, nel quale – dato il ritardo con cui il provvedimento verrà approvato – si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo restituitoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULOTTO. Concordo con la relazione dell'onorevole De Marzi per una immediata approvazione della proposta di legge, data l'urgenza che essa riveste.

BIANCHI FORTUNATO. Concordo anche io sulla necessità di approvare il progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda sul testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera *a*). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per man-

canza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di 100, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera *a*). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla X Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci e le deliberazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma sono sottoposti all'approvazione della Federazione nazionale ».

La X Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4, operata dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato quello che per noi era il successivo articolo 5 nel seguente testo:

« L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti il Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato attribuendogli la numerazione di articolo 4:

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9 »;

« *c*) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo successivo, che secondo la nostra numerazione era articolo 6, nel seguente testo:

« L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera *a*) e le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonché le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

La X Commissione del Senato ne ha deciso la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo successivo, che secondo la nostra numerazione era l'articolo 7, nel seguente testo:

« Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« In caso di grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con proprio decreto sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e può nominare un Commissario straordinario ».

La X Commissione del Senato ne ha deciso la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

Gli articoli 8 e 9 (secondo la numerazione del testo della Camera) non sono stati modificati. Essi hanno assunto, nel testo del Senato, a seguito delle soppressioni effettuate, i numeri 5 e 6.

La X Commissione del Senato ha introdotto un articolo aggiuntivo, attribuendogli il numero 7.

Ne do lettura:

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

DI MAURO LUIGI ed altri; DE MARZI FERNANDO ed altri; GELMINI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (963, 1431, 2581-*B*):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Averardi, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, Del Castillo, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Mosca, Novella, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Sacchi, Scalia, Sulotto, Storti, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

È in congedo: Sabatini.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO